



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE SPIZ - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

Il giorno 17 ottobre 2020 alle ore 16:00 presso la sede associativa di via Giacomo Matteotti 20/a si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "SPIZ - Associazione di Promozione Sociale" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 C.c.).

Presiede l'Assemblea il Presidente sig. Mauro Vascotto così come previsto all'art. 13 dello Statuto che chiama a fungere da Segretario verbalizzante della seduta la sig.ra Emanuela Greblo.

Sono presenti gli Associati:

- Mauro Vascotto (con delega Daniela Dellantonio)
- Diego Manna (con delega Andra Pecile)
- Emanuela Greblo (con delega Stefano Biondi)
- Andrea Montenesi (con delega Erika Ronchin)
- Francesca Stebez
- Andrea Saksida

Sono assenti gli Associati:

- Alberto Krebel (giustificato)

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore.



Il Presidente informa i presenti che, entro 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto Sociale alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Egli fa presente che la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie evidenziandone le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, registrazione che si ricorda è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare alle ore 16:40.

Il Presidente

Il Segretario

2. ORIGINALE

Registrato a Trieste il 29.10.2020 al n° 3507

T494 Serie 3 - Liquidati €

(Euro

Versati il

Prot. n. 42469

23.10.2020

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche (di seguito Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, l'Associazione denominata "SPIZ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione ha sede legale in via Giacomo Matteotti 20/A nel comune di Trieste.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di Interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere, previste all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i);
 - beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lett. w).
3. L'Associazione persegue le finalità di cui al precedente comma 2 mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - interventi e finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla mobilità sostenibile;
 - offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale;
 - offrire momenti di scambio con finalità di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa anche nei settori dello sport, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale;
 - organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, Incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
 - avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
 - promuove l'organizzazione di attività didattiche e di approfondimento scientifico rivolte alla collettività, promuove la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse.
4. Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.
7. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ARTICOLO 3 - Ammissione

1. Il numero degli Associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno. La partecipazione di altri enti del Terzo settore, non APS, è consentita a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.
3. Possono diventare associati tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano associati minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.
4. Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
5. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo e vengono successivamente ratificate dall'Assemblea.
6. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso di mancata accettazione della domanda o di espulsione dell'associato è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.
7. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura per l'ammissione di nuovi associati.
8. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
9. Ci sono 2 categorie di soci:
 - Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
 - Sostenitori: sono coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

ARTICOLO 4 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se associati da più di 3 anni;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.

ARTICOLO 5 - Volontario e attività di volontariato

1. L'associato volontario è una persona che per libera scelta svolge, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Le spese sostenute dagli associati volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 6 - Recesso ed esclusione dell'associato

1. La qualità di associato si perde per recesso, per decesso, a causa del mancato versamento della quota associativa, per esclusione, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea.
4. Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
5. Gli associati comunque cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - Gli organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (nei casi previsti dalla legge);
 - Organo di revisione (nei casi previsti dalla legge).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta da inviare con qualsiasi mezzo almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 9 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 10 - Validità assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - cura la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (Consiglio Direttivo) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
4. È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 13 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
1. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 15 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.
2. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ARTICOLO 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore, nonché l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 17 - Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 19 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dall'eventuale Regolamento Interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

